



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, conv. con mod. dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 25/10/2022), con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO** il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”* e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- VISTO** il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante *“Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori”* e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
- VISTA** la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante *“Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante *“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, *“Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTI** i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente *“Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”* e *“Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”*;
- VISTO** il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, che introduce i titoli professionali di *«dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro»* e di *«dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità»* al posto del titolo di psicologo iunior;
- VISTA** la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante *“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante *“Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale”*;
- VISTA** la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante *“Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, *“Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245 - supplemento ordinario n. 170 -, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18, recante *“Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante *“Determinazione delle classi delle lauree magistrali”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, relativo alla *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento*



Il Ministro dell'università e della ricerca

(DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;

VISTA la richiesta congiunta delle Università La Sapienza e Roma Tre, trasmessa con nota prot. n. 4115/2014 e approvata con parere C.U.N. del 28/01/2015, volta ad istituire un'unica sede amministrativa e di svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, da attribuirsi ad anni alterni ai due atenei;

VISTA la richiesta congiunta delle Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia, trasmessa con nota del 13/11/2017, volta ad istituire un'unica sede per lo svolgimento, ad anni alterni nei due atenei, degli esami di stato per l'esercizio delle professioni di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e Forestale iunior, Biotecnologo agrario;

VISTO il decreto ministeriale 23 marzo 2018, con il quale, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il Ministero della Salute ha definito il nuovo ordine professionale dei chimici e dei fisici, pur non avendo ancora definito gli ambiti di attività professionale riservati ai fisici, necessari al fine di individuare le relative prove dell'esame di stato;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui: *“1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”;*

VISTI il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38, con cui sono stati, tra l'altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d'esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 29 aprile 2020, n. 57, e 24 settembre 2020, n. 661, con cui, in attuazione del citato decreto legge n. 22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell'esame di Stato – prima e seconda sessione 2020;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e in particolare l'art. 6, comma 8, secondo cui *“Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”;*



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*” e, in particolare, gli articoli 1, 3, 6 e 7;

VISTI i decreti interministeriali attuativi degli articoli 1, 3 e 6 della predetta legge n. 163 del 2021;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l’art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l’art. 6, comma 8-bis, secondo cui “*Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021*”;

VISTE le ordinanze ministeriali 17 maggio 2023, nn. 470, 471, 472, con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l’anno 2023;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l’art. 6, comma 3, secondo cui “*Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della medesima legge*”;

SENTITO il Consiglio Universitario Nazionale che si è espresso sulle sedi d’esame con parere formulato nell’adunanza del 7 febbraio 2024, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del suindicato Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) con nota del 4 aprile 2024 a seguito di richiesta trasmessa dal Ministero con nota prot. n. 5971 del 25 marzo 2024;

RITENUTO di adottare - per la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e



Il Ministro dell'università e della ricerca

del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale - anche modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie;

ORDINA:

Articolo 1

1. Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2024 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.
2. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Articolo 2

1. I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella allegata alla presente ordinanza.

Articolo 3

1. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 24 giugno 2024 e alla seconda sessione non oltre il 21 ottobre 2024 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
2. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.
3. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 21 ottobre 2024, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
4. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) laurea, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente, come indicato nel D.P.R. n. 328/2001 per le singole professioni citate all'art. 1, o equiparate ex D.I. 9 luglio 2009, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
 - b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21



Il Ministro dell'università e della ricerca

dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.

- c) eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
5. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
 6. I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM-51 e i laureati della classe 34 e della classe L-24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (sezione A dell'Albo) e psicologo iunior (sezione B dell'Albo) devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.
 7. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.
 8. In luogo dei documenti di cui ai commi 4, lettera a), 6 e 7, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.
 9. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
 10. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
 11. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.

Articolo 4

1. I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea, precisando altresì la data.

Articolo 5

1. I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario Roma
Chimico Bologna



Il Ministro dell'università e della ricerca

Ingegnere	Trento
Architetto	Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Bolzano
Biologo	Bologna
Geologo	Bologna
Psicologo	Trieste
Assistente Sociale	Trento

Articolo 6

1. I candidati all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 prevede la ripartizione in settori nell'ambito delle sezioni devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

Articolo 7

1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Articolo 8

1. Per i possessori di laurea magistrale, di laurea specialistica, o di diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 25 luglio 2024 e per la seconda sessione il giorno 14 novembre 2024.
2. Per i possessori di titoli di laurea conseguiti in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e di diploma universitario, gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 31 luglio 2024 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2024.

Articolo 9

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo è conseguita previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, disciplinata dal decreto attuativo dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Articolo 10

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell'anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 sono costituite da una prova orale – oltre che scritta o pratica (laddove previste dalla normativa) - da svolgersi in presenza presso le sedi elencate nella Tabella allegata.
2. A tal fine gli atenei garantiscono che le suddette prove vertano su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che siano in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
3. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali competenti, alla nomina delle commissioni degli esami di



Il Ministro dell'università e della ricerca

Stato per l'anno 2024. Ai fini della costituzione delle commissioni per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo si applicano le disposizioni previste dal decreto attuativo dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.

4. Le attività strutturate di tirocinio professionale devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso. Il tirocinio professionale persegue gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, n. 1135, recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA ELENCO DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2024

ATTUARIO e ATTUARIO IUNIOR:

ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste

CHIMICO e CHIMICO IUNIOR:

BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”

CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari

CAMERINO – Università di Camerino

CATANIA – Università degli Studi di Catania

COMO – Università degli Studi dell’Insubria

COSENZA – Università della Calabria

FERRARA – Università degli Studi di Ferrara

FIRENZE – Università degli Studi di Firenze

GENOVA – Università degli Studi di Genova

MESSINA – Università degli Studi di Messina

MILANO – Università degli Studi di Milano

MODENA – Università degli Studi UNIMORE

NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

PADOVA – Università degli Studi di Padova

PALERMO – Università degli Studi di Palermo

PARMA – Università degli Studi di Parma

PAVIA – Università degli Studi di Pavia

PERUGIA – Università degli Studi di Perugia

PISA – Università di Pisa

POTENZA – Università degli Studi della Basilicata

ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

SALERNO – Università degli Studi di Salerno

SASSARI – Università degli Studi di Sassari

TORINO – Università degli Studi di Torino

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste

VENEZIA – Università Ca’ Foscari di Venezia



Il Ministro dell'università e della ricerca

INGEGNERE e INGEGNERE IUNIOR:

ANCONA – Università Politecnica delle Marche

BARI – Politecnico di Bari

BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio

BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo

BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”

BRESCIA – Università degli Studi di Brescia

CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari

CAMERINO – Università di Camerino (settore “ingegneria dell’informazione”)

CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise

CASSINO – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

CATANIA – Università degli Studi di Catania

COSENZA – Università della Calabria

FIRENZE – Università degli Studi di Firenze

GENOVA – Università degli Studi di Genova

L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila

LECCE – Università del Salento

MESSINA – Università degli Studi di Messina

MILANO – Politecnico di Milano

Università degli Studi di Milano Bicocca (settore “ingegneria dell’informazione”)

MODENA – Università degli Studi UNIMORE

NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

PADOVA – Università degli Studi di Padova

PALERMO – Università degli Studi di Palermo

PARMA – Università degli Studi di Parma

PAVIA – Università degli Studi di Pavia

PERUGIA – Università degli Studi di Perugia

PISA – Università di Pisa

POTENZA – Università degli Studi della Basilicata

REGGIO CALABRIA – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università degli Studi “Roma Tre”

Università Campus Bio-Medico di Roma

SALERNO – Università degli Studi di Salerno

TORINO – Politecnico di Torino

TRENTO – Università degli Studi di Trento

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste

UDINE – Università degli Studi di Udine

VENEZIA – Università Ca’ Foscari di Venezia (settore “ingegneria dell’informazione”)



Il Ministro dell'università e della ricerca

ARCHITETTO, PIANIFICATORE TERRITORIALE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI e ARCHITETTO IUNIOR, PIANIFICATORE IUNIOR:

BARI – Politecnico di Bari
MATERA – Università degli Studi della Basilicata
CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari
CAMERINO – Università di Camerino
CATANIA – Università degli Studi di Catania
CESENA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”
FERRARA – Università degli Studi di Ferrara
FIRENZE – Università degli Studi di Firenze
GENOVA – Università degli Studi di Genova
MILANO – Politecnico di Milano
NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
 Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
PALERMO – Università degli Studi di Palermo
PARMA – Università degli Studi di Parma
PERUGIA – Università degli Studi di Perugia
PESCARA – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara
ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
REGGIO CALABRIA – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
SALERNO – Università degli Studi di Salerno
SASSARI – Università degli Studi di Sassari
TORINO – Politecnico di Torino
TRIESTE – Università degli Studi di Trieste
VENEZIA – Università IUAV di Venezia

BIOLOGO e BIOLOGO IUNIOR:

ANCONA – Università Politecnica delle Marche
BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio
BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”
CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari
CAMERINO – Università di Camerino
CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise
CATANIA – Università degli Studi di Catania
COSENZA – Università della Calabria
FERRARA – Università degli Studi di Ferrara



Il Ministro dell'università e della ricerca

FIRENZE – Università degli Studi di Firenze
GENOVA – Università degli Studi di Genova
L'AQUILA – Università degli Studi dell'Aquila
LECCE – Università del Salento
MESSINA – Università degli Studi di Messina
MILANO – Università degli Studi di Milano
MODENA – Università degli Studi UNIMORE
NAPOLI – Università degli Studi di Napoli "Federico II"
 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
PADOVA – Università degli Studi di Padova
PALERMO – Università degli Studi di Palermo
PARMA – Università degli Studi di Parma
PAVIA – Università degli Studi di Pavia
PERUGIA – Università degli Studi di Perugia
PISA – Università di Pisa
POTENZA – Università degli Studi della Basilicata
ROMA – Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
 Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
SASSARI – Università degli Studi di Sassari
SIENA – Università di Siena
TORINO – Università degli Studi di Torino
TRIESTE – Università degli Studi di Trieste
URBINO – Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
VARESE – Università degli Studi dell'Insubria
VERCELLI – Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
VITERBO – Università degli Studi della Tuscia

GEOLOGO e GEOLOGO IUNIOR:

BARI – Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio
BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum"
CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari
CAMERINO – Università di Camerino
CHIETI – Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara
COSENZA – Università della Calabria
FIRENZE – Università degli Studi di Firenze
GENOVA – Università degli Studi di Genova
MILANO – Università degli Studi di Milano
NAPOLI – Università degli Studi di Napoli "Federico II"
PADOVA – Università degli Studi di Padova



Il Ministro dell'università e della ricerca

PALERMO – Università degli Studi di Palermo
PARMA – Università degli Studi di Parma
PAVIA – Università degli Studi di Pavia
PERUGIA – Università degli Studi di Perugia
PISA – Università di Pisa
POTENZA – Università degli Studi della Basilicata
SIENA – Università di Siena
ROMA – Università degli Studi “Roma Tre” (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
TORINO – Università degli Studi di Torino
TRIESTE – Università degli Studi di Trieste
URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

PSICOLOGO, DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I CONTESTI SOCIALI, ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO e DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ:

BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”
CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari
CATANIA – Università degli Studi di Catania (Università degli Studi di Enna “Kore”)
CATANZARO – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”
CHIETI – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara
FIRENZE – Università degli Studi di Firenze
GENOVA – Università degli Studi di Genova
L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila
MESSINA – Università degli Studi di Messina
MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi di Milano Bicocca
NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
PADOVA – Università degli Studi di Padova
PALERMO – Università degli Studi di Palermo
PARMA – Università degli Studi di Parma
PAVIA – Università degli Studi di Pavia
ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
TORINO – Università degli Studi di Torino
TRIESTE – Università degli Studi di Trieste
URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”



Il Ministro dell'università e della ricerca

DOTTORE AGRONOMO, DOTTORE FORESTALE, AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR e BIOTECNOLOGO AGRARIO:

ANCONA – Università Politecnica delle Marche
BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
BOLZANO – Libera Università di Bolzano
CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise
CATANIA – Università degli Studi di Catania
FIRENZE – Università degli Studi di Firenze
MILANO – Università degli Studi di Milano
BOLOGNA - Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” - (Università degli Studi UNIMORE)
NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
PADOVA – Università degli Studi di Padova
PALERMO – Università degli Studi di Palermo
PERUGIA – Università degli Studi di Perugia
PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore
PISA – Università di Pisa
POTENZA – Università degli Studi della Basilicata
REGGIO CALABRIA – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
SASSARI – Università degli Studi di Sassari
TORINO – Università degli Studi di Torino
UDINE – Università degli Studi di Udine
VITERBO – Università degli Studi della Tuscia

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA e ASSISTENTE SOCIALE:

ANCONA – Università Politecnica delle Marche
BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”
CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise
CASSINO – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
CATANIA – Università degli Studi di Catania
CATANZARO – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”
CHIETI – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara
COSENZA – Università della Calabria
FIRENZE – Università degli Studi di Firenze
GENOVA – Università degli Studi di Genova
L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila
LECCE – Università del Salento
MESSINA – Università degli Studi di Messina



Il Ministro dell'università e della ricerca

MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore

Università degli Studi di Milano Bicocca

NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

PADOVA – Università degli Studi di Padova

PALERMO – Università degli Studi di Palermo

PARMA – Università degli Studi di Parma

PERUGIA – Università degli Studi di Perugia

PISA – Università di Pisa

ROMA – Università degli Studi “Roma Tre”

Libera Università Maria Santissima Assunta LUMSA

SASSARI – Università degli Studi di Sassari

SIENA – Università di Siena

TORINO – Università degli Studi di Torino

TRENTO – Università degli Studi di Trento

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste

VENEZIA – Università Ca’ Foscari di Venezia

VERCELLI – Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

VERONA – Università degli Studi di Verona